Decreto Dirigenziale n. 12 del 01/06/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 6 - Politica del farmaco e dispositivi

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA (CE) - SEDE FARMACEUTICA UNICA URBANA - TITOLARE SOCIETA' " FARMACIA S. MARCO S.N.C. DELLA DOTTORESSA BIFULCO TERESA " - CESSIONI DI QUOTA E MODIFICA PATTI SOCIALI - PRESA D' ATTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che, con Decreto Dirigenziale nr. 123, del 20 febbraio 2017, del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, la Società in nome collettivo, meglio denominata, "Farmacia S. Marco s.n.c. della dottoressa Teresa Bifulco", in sigla "Farmacia S. Marco s.n.c.", con sede legale in San Marco Evangelista (CE), alla Via Aurora, s.n.c., costituita per intero dalla dottoressa Teresa Bifulco, farmacista, nata a Napoli (NA) l'11.01.1976, e residente in Caserta (CE), alla Via G. Mazzini, nr. 72 - c.f. BFL TRS 76A51 F839B, è stata autorizzata a gestire la titolarità, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6ter del D.L. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248, della farmacia urbana, unica sede farmaceutica della Pianta Organica del Comune di San Marco Evangelista (CE), con esercizio ubicato alla Via Aurora, s.n.c., la cui amministrazione della società, per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, la firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano alla socia Teresa Bifulco. La direzione tecnico – professionale, ai sensi dell'art. 7 della L. 362/1991 e art. 11 della L. 475/1968, della farmacia è affidata al socio dott.ssa Teresa Bifulco;

VISTI

l'istanza presentata dalla dott.ssa Teresa Bifulco, nella qualità di socio amministratore della Società "Farmacia S. Marco s.n.c. delle dott.sse Bifulco Teresa e Bifulco Agnese", acquisita in data 19.05.2017, al prot. nr. 0357498 dell'Ufficio della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, con la quale viene chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248, di prendere atto delle cessioni di quota sociale e della modifica dei patti sociali della Società sopra descritta;

l'atto notarile, redatto dal dott. Domenico Di Liegro, Notaio in Torre Annunziata, dei distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, in data 10.05.2017, repertorio nr. 4435, raccolta nr. 3003, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia (NA), il 15.05.2017 al nr. 4288, serie 1/T, mediante il quale la dottoressa Teresa Bifulco, con ogni garanzia di legge, cede e trasferisce parte della sua intera quota di partecipazione nella predetta società "Farmacia S. Marco s.n.c. della dottoressa Teresa Bifulco", in sigla "Farmacia S. Marco s.n.c.", al dottore Michele Falco che, in buona fede, accetta ed acquista e, parte della sua intera quota di partecipazione nella predetta società "Farmacia S. Marco s.n.c. della dottoressa Teresa Bifulco", alla dottoressa Annarita Cuoco che, in buona fede, accetta ed acquista. A seguito delle fatte cessioni, la Società "Farmacia S. Marco s.n.c. della dottoressa Teresa Bifulco", viene ricostituita dai dottori Teresa Bifulco, Michele Falco e Annarita Cuoco, i quali diventano unici soci, modificando, in questo modo, i patti sociali della suddetta società. L'amministrazione ordinaria e straordinaria la gestione della società e la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio, senza alcuna eccezione e limitazione, restano affidate al socio Teresa Bifulco. La società ha sede legale in San Marco Evangelista (CE) alla Via Aurora, s.n.c. La direzione tecnico professionale, ai sensi dell'art. 7 della L. 362/1991 e art. 11 della L. 474/1968, della farmacia rimane affidata alla dottoressa Teresa Bifulco;

dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale la dott.ssa Annarita Cuoco, farmacista, nata a Capua (CE) il 02.06.1982 e residente in Mondragone (CE) alla Via Giovanni Falcone, s.n.c. – c.f. CCU NRT 82H42 B715M, dichiara:

- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti a suo carico;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art.13 della L. 475/68 e dall'articolo 7 e 8 della L. 362/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non aver mai trasferito alcuna titolarità di farmacia, ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.12- comma 4°- Legge 475/68;

- di non sussistere, nei suoi confronti, cause di diniego, di decadenza e di sospensione di cui all'allegato 1 del D.L.vo 8.8.94 n.490, né di essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, come previste dagli artt. 2 e 10, commi 1,2,3,4,5 bis e 5 ter della L. 31.5.65 n.575 e formulate dall'art.2 della L. 23.12.82 n. 936 e dall'art.1 della L. 19.03.90 n.55, con successive modifiche ed integrazioni, ed in riferimento all'art.5 comma 1 del D.L.vo 490/94;
- di essere in possesso della idoneità richiesta dall'art. 6 della legge 892/1984;
- di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Milano al n. 12778 dal 03.10.2011;

dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il dott. Michele Falco, farmacista, nato ad Aversa (CE) il 04.08.1971 con residenza in Caserta (CE) alla Via Giuseppe Mazzini, nr. 72 - c.f. FLC MHL 71M04 A512D, dichiara:

- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti a suo carico;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art.13 della L. 475/68 e dall'articolo 7 e 8 della L. 362/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non aver mai trasferito alcuna titolarità di farmacia, ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.12- comma 4°- Legge 475/68;
- di non sussistere, nei suoi confronti, cause di diniego, di decadenza e di sospensione di cui all'allegato 1 del D.L.vo 8.8.94 n.490, né di essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, come previste dagli artt. 2 e 10, commi 1,2,3,4,5 bis e 5 ter della L. 31.5.65 n.575 e formulate dall'art.2 della L. 23.12.82 n. 936 e dall'art.1 della L. 19.03.90 n.55, con successive modifiche ed integrazioni, ed in riferimento all'art.5 comma 1 del D.L.vo 490/94;
- di essere in possesso della idoneità richiesta dall'art. 6 della legge 892/1984;
- di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta al n. 1120 dal 07.01.1995;

CONSIDERATO

che, la società ha facoltà di continuare il rapporto sociale limitatamente a un socio per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci per un periodo non superiore a sei mesi, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci è causa di scioglimento della società;

PRESO ATTO

della volontà intervenuta con l'atto notarile, stipulato dal dott. dott. Domenico Di Liegro, Notaio in Torre Annunziata, dei distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, in data 10.05.2017, repertorio nr. 4435, raccolta nr. 3003, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia (NA), il 15.05.2017 al nr. 4288, serie 1/T, mediante il quale si è ricostituita la pluralità dei soci;

PRESO ATTO

altresì, che, non è ancora decorso il periodo di sei mesi così come previsto dall'art. 2272, n. 4, del Codice Civile;

DATO ATTO che la suindicata documentazione è idonea ed esaustiva ai fini della autorizzazione richiesta;

RITENUTO

pertanto, di poter autorizzare la Società denominata "Farmacia S. Marco s.n.c. della dottoressa Teresa Bifulco", in sigla "Farmacia S. Marco s.n.c.", a gestire la farmacia urbana, unica sede farmaceutica della Pianta Organica del Comune di San Marco Evangelista (CE), con esercizio ubicato alla Via Aurora, s.n.c., ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 legge 475/68 ed art. 7 legge 362/91 come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248;

VISTO, per quanto applicabile, il R.D. n. 1706 del 30.09.1938;
VISTA la legge 02.04.68 n. 475;
VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;
VISTO l'art. 31 dello Statuto della Regione Campania;
VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;
VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;
VISTA la L.R. 08.03.1985 n. 13;
VISTA la L.R. 07.12.1993 n. 44;
VISTA la legge 22.12.1984 n. 892;
VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;
VISTA la legge 04.08.2006 n. 248;
VISTO l'art.16 L.R. n.1 del 19.01.2007;
VISTA la legge n.27 del 24.03.2012;
VISTO il vigente Regolamento n.12/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R.C. n. 488 del 13.11.2013 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.G.R.C. n. 248 del 13.12.2016 di conferimento incarico dirigenziale UOD Politica del Farmaco e Dispositivi;
PREMESSO che la fattispecie non rientra tra le ipotesi soggette agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario responsabile del procedimento Diglio Giovanni.

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

di prendere atto delle modifiche apportate con atto notarile redatto dal dott. Domenico Di Liegro, Notaio in Torre Annunziata, dei distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, in data 10.05.2017, repertorio nr. 4435, raccolta nr. 3003, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia (NA), il 15.05.2017, al nr. 4288, serie 1/T, dal quale si rileva che la dottoressa Teresa Bifulco, con ogni garanzia di legge, cede e trasferisce parte della sua intera quota di partecipazione nella predetta società "Farmacia S. Marco s.n.c. della dottoressa Teresa Bifulco" al dottore Michele Falco che, in buona fede, accetta ed acquista e, parte della sua intera quota di partecipazione nella predetta società "Farmacia S. Marco s.n.c. della dottoressa Teresa Bifulco" alla dottoressa Annarita Cuoco che, in buona fede, accetta ed acquista, modificando, in questo modo, i patti sociali della suddetta società;

di autorizzare la Società in nome collettivo, meglio denominata, "Farmacia S. Marco s.n.c. della dottoressa Teresa Bifulco", in sigla "Farmacia S. Marco s.n.c.", costituita dai dottori: Teresa Bifulco, farmacista, nata a Napoli (NA) l'11.01.1976, e residente in Caserta (CE), alla Via G. Mazzini, nr. 72 - c.f. BFL TRS 76A51 F839B; Michele Falco, farmacista, nato ad Aversa (CE) il 04.08.1971 con residenza in Caserta (CE) alla Via Giuseppe Mazzini, nr. 72 - c.f. FLC MHL 71M04 A512D e, Annarita Cuoco, farmacista, nata a Capua (CE) il 02.06.1982 e residente in Mondragone (CE) alla Via Giovanni Falcone, s.n.c. – c.f. CCU NRT 82H42 B715M, a gestire la titolarità, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6ter del D.L. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248, della farmacia urbana, unica sede farmaceutica della Pianta Organica del Comune di San Marco Evangelista (CE), con esercizio ubicato alla Via Aurora, s.n.c., la cui amministrazione ordinaria e straordinaria la gestione della società e la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio, senza alcuna eccezione e limitazione, restano affidate al socio Teresa Bifulco. La società ha sede legale in San Marco Evangelista (CE) alla Via Aurora, s.n.c. La direzione tecnico professionale, ai sensi dell'art. 7 della L. 362/1991 e art. 11 della L. 474/1968, della farmacia rimane affidata alla dottoressa Teresa Bifulco. Restano confermati tutti i patti di cui all'atto costitutivo e sue modifiche che non siano in contrasto con quanto convenuto;

di precisare che, il rappresentante legale della società denominata “Farmacia S. Marco s.n.c. della dottoressa Teresa Bifulco”, entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento dovrà inviare lo statuto della società ed ogni successiva variazione alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, all’Assessore alla Sanità della regione Campania, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta e all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, come previsto dall’art. 8, comma 2, della legge 8 novembre 1991, nr. 362;

di trasmettere copia del presente provvedimento:

- al Sindaco del Comune di San Marco Evangelista (CE);
- all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caserta;
- all’A.S.L. Caserta;
- al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Dott. Ugo Trama